



N. [REDACTED] R.G. Dib.

N. [REDACTED] R.G. N.R.

N. [REDACTED] R. GIP

### TRIBUNALE DI PERUGIA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [REDACTED] in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini preliminari e delle quali il PM ha chiesto la trascrizione (cfr. elenco depositato all'udienza del giorno [REDACTED]);

lette le memorie predisposte dal difensore dell'imputato [REDACTED], dal difensore della p. civile [REDACTED] dal PM per l'udienza del [REDACTED],

#### OSSERVA

L'eccezione difensiva è volta ad ottenere una pronuncia di inutilizzabilità parziale degli esiti delle intercettazioni di cui il PM ha chiesto la trascrizione perché soltanto il delitto in ordine al quale sono stati emessi i provvedimenti autorizzativi (artt. 56 e 629 c.p.) consente il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p..

Quanto al delitto di cui agli artt. 640 co. 2 n. 2, 61 n. 7 c.p. il difensore ha, infatti, rilevato che lo stesso non può considerarsi connesso con quello di tentata estorsione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., nei termini chiariti da Cass. Pen. Sez. Unite n. 51/2020, e che, in ogni caso, per detto delitto non è consentito, in considerazione dei limiti edittali, ricorrere alle intercettazioni.

Ritiene il giudicante che non possa essere condiviso il rilievo difensivo circa l'assenza di connessione ex art. 12 c.p.p. tra i due delitti di cui al decreto di rinvio a giudizio in data [REDACTED]

La lettura dei capi d'imputazione sub A) e B) consente di rilevare che al [REDACTED] sono contestate condotte poste in essere in continuità temporale da epoca prossima al [REDACTED] fino [REDACTED] e volte entrambe ad ottenere un ingiusto profitto dapprima ingenerando nella p. offesa il timore di un pericolo immaginario e poi minacciandola, laddove sia il pericolo immaginario, sia la minaccia sono

*omissis*

La connessione tra i delitti ascritti all'imputato non può, tuttavia, valere a superare i limiti di cui all'art. 266 c.p.p. in ordine alle categorie di reati per i quali sono consentite le intercettazioni (lo stesso PM, nella memoria depositata all'udienza del [redacted], non ha potuto che prendere atto del fatto che il delitto sub A non rientra nel novero di quelli per i quali è consentita l'attività di captazione).

Dalle considerazioni di cui sopra consegue che le conversazioni (o le parti di conversazioni) eventualmente relative alla condotta contestata all'imputato al capo A) non potranno essere utilizzate come prova del predetto delitto.

Con il limite sopra evidenziato vanno, dunque, ritenuti utilizzabili i risultati delle intercettazioni di cui ai RIT [redacted] (come da elenco depositato dal PM all'udienza del giorno [redacted]) perché i provvedimenti che le hanno autorizzate sono stati emessi, in relazione al delitto di estorsione tentata, nel rispetto dei presupposti e delle forme di cui all'art. 267 c.p.p.

Va pertanto nominato il perito e conferito allo stesso, l'incarico di trascrivere le registrazioni delle conversazioni intercettate.

[redacted]

**Il Giudice**

[redacted signature]